

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 dicembre 2008 - Deliberazione N. 1975 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – **D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 142, comma 3 - Approvazione dell'elenco dei tratti dei corsi d'acqua del Comune di Salerno ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici (con allegati).**

VISTO:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- l'art. I quater della L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso), "*Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 198, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*";
- la deliberazione di G.R.C. n. 7528 del 04 dicembre 1985, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. I quater della L. n. 431/1985, sono stati esclusi dal vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, alcuni corsi d'acqua regionali ricadenti nelle Province di Caserta e Salerno, classificati pubblici ai sensi del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933;
- la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, di seguito denominato Codice, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*", così come integrato e corretto dalle ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio, e in particolare il comma 3, dell'art 142;
- la L.R. 13 ottobre 2008, N. 13 di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- il decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio, dell'A.G.C. n. 16 – Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, n. 261 del 02.7.08, con il quale sono stati definiti sia i criteri oggettivi, sia la produzione grafica e fotografica minima di base, cui i Comuni interessati devono riferirsi per le eventuali proposte di irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua o parte di essi attraversanti il proprio territorio, per consentirne la relativa opportuna valutazione in sede regionale;

PREMESSO:

- che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "*i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*";
- che l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D.n. 1775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco;
- che l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definiva la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- che l'art. 142 del Codice, nell'elenicare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de "*i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*";
- che lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;

- che il Comune di Salerno, Settore Urbanistica, con nota Prot. n. P 665 del 03.01.2008 - così come integrata dalla nota Prot. n. 42674 del 12.3.08 - ha proposto alla Giunta Regionale della Campania, per il tramite del competente Settore Politica del Territorio, la dichiarazione di irrilevanza, ai fini paesaggistici, dell'ultimo tratto dei Torrenti Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio, ai sensi del comma 3, art.142 del Codice;
- che il Comune di Salerno formulando la proposta di che trattasi - come risulta dalla allegata deliberazione della Giunta Comunale n. 1430 del 16/11/2007 unitamente ai relativi grafici esplicativi - specifica che le motivazioni di tale richiesta risiedono nella impossibilità di fatto, oltre alle non più ravvisabili e scaturenti esigenze di tutela, a ricondurre alla originaria conformazione i tratti di tali torrenti, causa gli interventi edilizi susseguitisi nel tempo che hanno sensibilmente modificato lo *status quo ante* dei luoghi, che hanno condotto parte di tali corsi d'acqua ad essere intubati e/o posti al di sotto di alcune sedi stadali ovvero regimentati in cunette a latere di esse;

CONSIDERATO

- che l'Assessorato al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue una incisiva azione amministrativa volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice, ed in particolare delle caratteristiche paesistico-ambientali e culturali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio;
- che attraverso le direttive del P.T.R., il Comune di Salerno ha individuato e rappresentato nel vigente P.U.C. i vincoli paesistico-ambientali e culturali, tra cui anche le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al comma 1, lettera c), art. 142 del Codice;
- che la proposta avanzata dal Comune di Salerno può essere inserita nella più ampia politica di tutela e valorizzazione del territorio intraprese dall'Amministrazione Regionale, sia in considerazione della ricognizione, *in progress*, estesa a tutto il territorio regionale dei corsi d'acqua che, in tutto o in parte, non presentano una rilevanza paesaggistica, sia in vista della opportunità di attivare un pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali per le relative e approfondite conoscenze delle situazioni locali in loro possesso;
- che con il decreto dirigenziale n. 261 del 02.7.08 del Dirigente del Settore Politica del Territorio sono stati definiti gli allegati "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, al competente Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania, unitamente alla deliberazione di Giunta Municipale contenente la relativa proposta;

CONSIDERATO, altresì

- che la citata deliberazione di Giunta del Comune di Salerno costituisce una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso ed è da considerarsi esaustiva dell'opportunità di un'intesa con l'Ente interessato;
- che resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di confermare la rilevanza paesaggistica dei tratti dei corsi d'acqua di cui alla citata deliberazione del Comune di Salerno;

PRESO ATTO

- che la proposta del Comune di Salerno, unitamente alla relativa deliberazione della Giunta Municipale, è stata oggetto di approfondita istruttoria del competente Settore regionale Politica del Territorio, verificante la completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni addotte ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;

RILEVATO

- altresì, che la proposta del Comune di Salerno richiedente l'esclusione dal vincolo paesaggistico degli ultimi tratti dei corsi d'acqua Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio, che attraversano la zona urbana - identificata quale Z.T.O. "B" del vigente P.U.C., approvato dalla Provincia di Salerno con decreto n. 147 del 28.12.2006 - risponde alle finalità di esclusione di cui al comma 3 dell'art. 142 del Codice, nonché soddisfano i criteri oggettivi di cui al detto decreto del Settore regionale Politica del Territorio;
- che dei tre corsi d'acqua, oggetto della proposta del Comune di Salerno, il solo torrente Mariconda (Fosso Angellara) è formalmente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche previsto dal T.U. di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775, giusto R.D. del 07.5.1899 e di deliberazione G.M. dell'11.8.1931, mentre i restanti due torrenti, denominati Mercatello e Rumaccio, ancorché non iscritti nell'elenco di cui sopra, sono da ritenersi tali, ai sensi della già richiamata decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;

RITENUTO

- pertanto, di poter approvare, stante quanto innanzi detto, l'elenco dei tratti dei corsi d'acqua del Comune di Salerno da dichiarare irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del Codice, e di cui agli allegati integranti la presente deliberazione che riportano le motivazioni di irrilevanza paesaggistica degli stessi;

DATO ATTO

- che la pervenuta relativa documentazione del Comune di Salerno, utilizzata ai fini istruttori, è depositata agli atti del competente Settore regionale Politica del Territorio;

l'Assessore al Governo del Territorio

PROPONE e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, in attuazione del comma 3, art. 142 del Codice, l'elenco dei tratti dei corsi d'acqua ricadenti nel Comune di Salerno e di cui agli allegati "A", "B", "C" e "D", parte integrante della presente deliberazione, inerenti l'ultimo tratto dei Torrenti Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio;
2. di dichiarare la irrilevanza, ai fini paesaggistici, dei suddetti ultimi tratti dei Torrenti Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio, per le motivazioni riportate nei relativi allegati "A", "B", "C" e "D", di cui innanzi, costituenti parte integrante della presente deliberazione, e ritenerli in aggiunta all'elenco dei corsi d'acqua di cui alla deliberazione di G.R.C. n. 7528 del 04 dicembre 1985 ;
3. di dare atto che l'esclusione dal vincolo riguarda esclusivamente le fasce di rispetto dell'ultimo tratto dei Torrenti Mariconda (fosso Angellara), Mercatello e Rumaccio ricadenti nel Comune di Salerno e non inficia i restanti vincoli di cui al comma 1 del suddetto art. 142, nonché quelli di cui al comma 1, dell'art. 140 dello stesso Codice;
4. di disporre la pubblicazione e la trasmissione della presente deliberazione: al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del Codice, nonché alla Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino; al Coordinatore dell'A.G.C. n. 16 Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, per competenza; all'A.G.C. n. 16 - Settore 03 Politica del Territorio, per i relativi consequenziali adempimenti; all' A.G.C. 02 - Settore 01, Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, per la registrazione e l'archiviazione; al Settore

02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al *webmaster* per la pubblicazione sul sito istituzionale "www.regione.campania.it".

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

ALLEGATO A



COMUNE DI SALERNO			
ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DA RITENERE IRRELEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI ai sensi del comma 3, art. 142 del d.lgs. n. 42/04 e s.m. e i.			
N°	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA	TRATTO CONSIDERATO	LUNGHEZZA mt
1	Torrente MARICONDA (già Fosso ANGELLARA)	Cfr. Allegato "B"	circa 800
2	Torrente MERCATELLO	Cfr. Allegato "C"	circa 400
3	Torrente RUMACCIO	Cfr. Allegato "D"	circa 600

MOTIVAZIONE

Il tratto del corso d'acqua in esame – il solo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. n. 1775/33 - è caratterizzato dall'assenza di oggettivi elementi di naturalità e/o di valore paesaggistico, con modifica ormai irreversibile del tracciato naturale, avvenuta nel tempo, ed attraversante alcuni quartieri cittadini densamente abitati. Di modesta entità risulta la portanza delle relative acque.

Il tracciato del tratto del corso d'acqua, in Z.T.O. "B" del vigente P.U.C., risulta per la maggior parte intubato, con tratti sotterranei (*strada comunale denominata via Parmenide – tratto strada comunale confinante località "Mercatello" e "Parco Arbostella" – linea FF.SS. Napoli-Reggio Calabria – via S. Allende*) o a cielo aperto (*adiacente margine S.S n. 18. "Tirrenia Inferiore"*).

La quasi totale artificializzazione del tratto del corso d'acqua *de quo*, anch'esso in Z.T.O. "B" del vigente P.U.C., che risulta per grandi tratti intubato, associata all'assenza di un oggettivo rapporto natura/paesaggio, anche per la massiccia antropizzazione dei luoghi, nonché per la modificazione quasi totale del tracciato originario, determina l'irrelevanza paesaggistica dello stesso.

Il tracciato del tratto del corso d'acqua risulta intubato con inizio dal rilevato ferroviario della linea Salerno Reggio Calabria, proseguendo, poi, con attraversamento sotterraneo di via P. Gobetti, sottoposto alla via Fornari e via Galdi in canalizzazione artificiale fino alla foce con sbocco in mare.


Il tratto del corso d'acqua in esame non costituisce elemento oggettivo caratterizzante il contesto in cui è inserito, sia sotto il profilo morfologico-naturalistico che del quadro paesaggistico d'insieme.

Esso risulta interamente tombinato con tratti sottoposti al livello stradale ed attraversante alcuni quartieri cittadini del capoluogo densamente popolati, unitamente ad irricevibile modifica dell'originario tracciato. Quest'ultimo, ricadente in Z.T.O. "B" del vigente P.U.C., risulta per il tratto terminale sottoposto e intubato per circa 90 mt; prosegue, poi, oltrepassando il rilevato ferroviario della linea SA-RC e le vie R. Santamaria e Mantegna; infine, è incanalato in tubazione artificiale sino alla foce con sbocco a mare.

ALLEGATO B




Giunta Regionale della Campania





Giunta Regionale della Campania





Giunta Regionale della Campania

